

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELL’ASILO NIDO DEL COMUNE DI AGAZZANO E SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI GOSSOLENGO (PC) E AGAZZANO (PC), PER LA DURATA DI TRE ANNI (PERIODO: 01.09.2016/31.07.2019). **CIG: 66522412EF**

TRA

La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, (di seguito nominata, per brevità, anche CUC), con sede legale in Piacenza Corso Garibaldi, 50 C.F. 00233540335, in persona della Titolare della P.O. Centrale di Committenza ed Economato, Dott.ssa Elena Malchiodi;

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**”);

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

- a. che il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06, prevede quanto segue: “i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei Comuni di cui all’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento; l' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano all' acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”;

- b. che il comma 88 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, prevede che la Provincia può, d'intesa con i Comuni, “esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
- c. che l'art. 3, comma 34, del D.Lgs. n. 163/2006, il quale definisce la “centrale di committenza” come “un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”;
- d. che l'art. 30, comma 1, del T.U.E.L., prevede che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
- e. che, sulla base di questi presupposti normativi, il Consiglio Provinciale ha approvato, con Deliberazione n° 12 del 22 dicembre 2014, il Regolamento che disciplina i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza (CUC) e, con Deliberazione n° 13 in pari data, ha approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra la CUC e gli Enti che intendevano aderirvi;
- f. l'attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza è rivolta sia ai Comuni (il cui territorio ricada nell'ambito della Provincia di Piacenza) che alle Unioni di Comuni da questi costituite, limitatamente alle funzioni conferite alle Unioni medesime;
- g. che, in attuazione di quanto sopra, gli Enti di seguito elencati hanno deliberato l'adesione alla CUC istituita presso la Provincia di Piacenza, approvando a tal scopo lo schema di convenzione da quest'ultima predisposto:
 - Comune di Gossolengo, deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 20/01/2015 (sottoscritta in data 24/03/2015 al n° 249 del registro scritture private della Provincia, protocollo n. 20213);
 - Comune di Agazzano deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22.01.2015. (sottoscritta in data 05.02.2015, al n° 191 del registro scritture private della Provincia, protocollo n. 7549);
- h. che i Responsabili dei Comuni suddetti per il servizio in argomento, hanno adottato apposite determinazioni stabilendo di procedere all'affidamento del servizio di Ristorazione

Scolastica mediante procedura ad evidenza pubblica, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163:

- Comune di Gossolengo, DD n. 214 dell'11/04/2016;
 - Comune di Agazzano, DD n. 80 dell'11/04/2016;
- i. che con Determinazione n° 11 del 23 settembre 2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha individuato, quale possibile modalità organizzativa da adottare per la gestione del procedimento, nel caso di una procedura di acquisto aggregato riguardante più Comuni (ipotesi sub 2), la stipula, da parte dell'entità che svolge attività di committenza in qualità di organismo di raccordo dei fabbisogni, di una convenzione, cui aderiscono i singoli comuni;
- j. che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo i Comuni contraenti, né la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, originando unicamente un obbligo in capo al Fornitore di stipulare i contratti attuativi con i Comuni che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- k. che i singoli Contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra i Comuni Contraenti ed il Fornitore secondo le modalità ed i termini indicati nella presente convenzione e nei *Capitolati speciali - schemi di contratto attuativo*; nei predetti contratti attuativi saranno indicati, in particolare, i servizi da erogare, l'importo dei medesimi ed il luogo di esecuzione;
- l. che la CUC, in relazione al valore complessivo dell'appalto, ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per *l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica nell'asilo nido del Comune di Agazzano e nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Gossolengo (PC) e Agazzano (PC), per la durata di tre anni (periodo: 01.09.2016/31.07.2019)*, mediante procedura ad evidenza pubblica sopra la soglia di rilievo comunitario di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 14/04/2016;
- m. che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- n. che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente atto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- o. che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione, ed eseguire i Contratti attuativi alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- p. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto

- delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- q. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- r. che il Fornitore ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965, accompagnata da copia di visura camerale; nonché l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- s. che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- t. che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la CUC nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso, la medesima Convenzione, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dai Comuni Contraenti con l'emissione dei relativi Contratti attuativi i quali, nei limiti ivi previsti, saranno fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: i Capitolati speciali per ciascun Comune (allegato A e allegato A/bis) che costituiscono schema dei contratti attuativi, l'Offerta Tecnica del Fornitore (allegato "B"), l'Offerta Economica del Fornitore (allegato "C").

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione, si intende per:

Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e prescritto;

Contratto attuativo: contratto con il quale i Comuni Contraenti utilizzano la Convenzione, alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione stessa, inclusi i relativi allegati, tra i quali anche l'offerta del Fornitore;

Attivazione del servizio: data di inizio di erogazione dei servizi richiesti, indicata dai Comuni Contraenti nel contratto attuativo;

Corrispettivo: prezzo, derivante dall'offerta economica, per l'erogazione dei servizi oggetto di affidamento, come specificato nei capitolati speciali - schemi di contratto attuativo di ciascun Comune e nell'offerta tecnica;

Responsabile del Servizio: persona nominata dal Comune Contraente quale responsabile dei rapporti con il Fornitore in relazione al Contratto attuativo di cui è firmatario e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante del Comune Contraente nei confronti del Fornitore;

Verbale di Consegna: documento con il quale il Fornitore prende formalmente in carico l'esecuzione dei servizi richiesti.

Articolo 3 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. La presente Convenzione è regolata da quanto previsto nella presente Convenzione, dai Capitolati speciali – schemi di contratto attuativo di ciascun Comune contraente e dagli atti, documenti e normative ivi richiamati.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nei Capitolati speciali - schemi di contratto attuativo e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolati speciali - schemi di contratto attuativo, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolati speciali - schemi di contratto attuativo.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti attuativi, la CUC e/o i Comuni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.

Articolo 4 - Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di affidamento del servizio di ristorazione scolastica dettagliatamente descritti nei Capitolati speciali - schemi di contratto attuativo di ciascun Comune.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei Comuni Contraenti a prestare i servizi e le attività indicati dettagliatamente nei rispettivi Capitolati speciali - schemi di contratto attuativo, nella misura richiesta dai Comuni Contraenti.
3. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali del contratto concluso dai Comuni Contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione del Contratto attuativo.

Articolo 5 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto con i Comuni Contraenti si conclude con la sottoscrizione del relativo Contratto attuativo.

Articolo 6 - Durata della convenzione e dei contratti attuativi

1. La Convenzione ha durata di 3 mesi. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale i Comuni possono stipulare i Contratti attuativi. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.
2. I Contratti attuativi nascenti dalla presente Convenzione e stipulati dai Comuni Contraenti, hanno una durata di 3 (tre) anni, periodo: 01.09.2016/31.07.2019.
3. Resta espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o del Contratto attuativo, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga:

1. a prestare i servizi oggetto di Convenzione con le modalità stabilite nei Capitolati speciali - schemi di contratto attuativo e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica.
2. a manlevare e tenere indenne la CUC nonché i Comuni Contraenti dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dai servizi oggetto della Convenzione;
3. a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ai Comuni Contraenti di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione e nel Contratto attuativo;
4. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto attuativo, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione e dei Contratti Attuativi.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 9 - Corrispettivi

1. Per la prestazione dei servizi ed attività oggetto dei contratti attuativi, il Fornitore applicherà i prezzi derivanti dalla propria Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dei contratti attuativi e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
4. La CUC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti relativi alla Convenzione in oggetto e ai Contratti attuativi.

Articolo 10 - Adeguamento dei prezzi

1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT (indice FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula dei Contratti attuativi.

Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dai Comuni Contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Contratto attuativo e deve essere intestata e inviata ai Comuni Contraenti.
3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
4. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
5. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: Paese _____, CINIT/ _____, CINEUR/ _____, A.B.I./ _____, C.A.B./ _____, /IBAN/cc _____.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle prestazioni dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei Contratti attuativi; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il relativo Contratto attuativo e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r., rispettivamente dai Comuni Contraenti o dalla CUC.

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e dell'Contratto attuativo.
2. Il conto corrente di cui al comma 8 dell'art. 15 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare ai Comuni Contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..
4. Qualora le transazioni relative al Contratto attuativo inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità, la presente convenzione e i contratti attuativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 13 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nel Contratto attuativo, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o del Contratto attuativo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Capitolati Speciali - schemi di contratto attuativo di ciascun Comune e nell'Offerta Tecnica.
4. Resta espressamente inteso che la CUC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti del Fornitore e/o dei Comuni Contraenti.

Articolo 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, i Comuni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo contratto fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 16 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula dei Contratti attuativi ed a garanzia degli obblighi assunti con il loro perfezionamento, il Fornitore costituisce distinte cauzioni definitive in favore dei Comuni Contraenti di importo pari al 10% (del valore del servizio riferito a ciascuno di essi), eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione definitiva può essere ridotta ai sensi dell'art. 75 D. Lgs. 163/2006.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata contrattuale.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del contratto.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che i Comuni Contraenti/la CUC hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dei Comuni Contraenti.

Articolo 17 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti e della presente Convenzione, i Comuni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei Contratti attuativi, nonché negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/06 e s.m., i Comuni contraenti potranno risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Contratti attuativi nei seguenti casi:
 - a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Contratto attuativo, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - e. applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita;
 - f. nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g. nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h. nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - i. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010;
 - j. qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi.
3. In caso di risoluzione dei Contratti attuativi, fermi restando i casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, la CUC potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto attuativo saranno oggetto, da parte dei Comuni Contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione, e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

Articolo 18 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 27, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, il subappalto è vietato.

Articolo 19 - Rappresentante del Fornitore e Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione dei Contratti attuativi, è il referente responsabile nei confronti dei Comuni Contraenti; rappresenta pertanto l'interfaccia unica del Fornitore verso l'Amministrazione Contraente e, quindi, deve avere la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. E' una figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del singolo Contratto attuativo.
2. Per parte propria i Comuni Contraenti indicheranno nel Contratto attuativo un Responsabile, quale referente nei confronti del Fornitore.

Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di terzi, in virtù dei servizi oggetto della presente Convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei Comuni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata dei Contratti attuativi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla stessa Convenzione ed ai Contratti attuativi, compreso il caso di intossicazione alimentare. L'adeguatezza della polizza, deve intendersi oltre che in termini di estensione della copertura a tutti i rischi sopra evidenziati, anche in relazione al massimale unico che non dovrà essere inferiore ad euro 6.000.000,00 (sei milioni). In particolare detta polizza tiene indenne i Comuni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare agli stessi Comuni, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed al relativo Contratto attuativo. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per i Comuni Contraenti, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Nei terzi si intendono compresi i bambini che usufruiscono del servizio di ristorazione, i loro familiari e chiunque abbia accesso ai locali.

Articolo 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed ai Contratti attuativi ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ai Comuni Contraenti per legge.

Articolo 22 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire ai Comuni Contraenti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti.

Articolo 23 - Recesso

1. I Comuni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto attuativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento in appalto di servizi pubblici;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 24 - Penali

1. Qualora il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e/o nei Contratti attuativi, i Comuni contraenti, applicheranno al Fornitore medesimo una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno in cui perdura l'inadempimento e sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Fornitore per iscritto dai Comuni contraenti; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dei Comuni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dei singoli Comuni contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. Ciascun singolo Comune contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto attuativo.
6. I Comuni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. L'inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del Contratto attuativo per grave inadempimento. In tal caso i Comuni contraenti hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 25 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dei Contratti Attuativi per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/06 e s.m.

Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Contratti attuativi a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti dei Servizi senza specifica autorizzazione da parte delle Amministrazioni contraenti.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Contratti attuativi, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 27 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la CUC e/o i Comuni contraenti, è competente in via esclusiva il Foro di Piacenza.

Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicati tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 29 - Clausola Finale

1. La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati

non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della CUC e/o delle Comuni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Piacenza, li ____ ____

per la CUC
(Dott.ssa Elena Malchiodi)

per il Fornitore
(Il legale rappresentante)

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza), Articolo 4 (Oggetto della Convenzione), Articolo 5 (Modalità di conclusione) Articolo 6 (Durata della Convenzione e dei contratti attuativi), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 9 (Corrispettivi), Articolo 10 (Adeguamento dei prezzi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 13 (Trasparenza), Articolo 14 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità) Articolo 15 (Riservatezza), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Subappalto), Articolo 19 (Rappresentante del Fornitore Responsabile del Servizio), Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 22 (Verifiche sull'esecuzione del contratto), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Penali), Articolo 25 (Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento), Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Foro competente), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Clausola finale).

_____, ____ ____
luogo e data

IL FORNITORE